

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA (SA)

CAPO I -DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Aquara (SA), nonché la fase preliminare in vista della nomina delle cariche sociali.

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le pertinenti norme di legge riguardanti l'assemblea delle società cooperative e le inerenti disposizioni statutarie.

CAPO II – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (*Contenuto dell'avviso di convocazione*)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. All'avviso di convocazione è allegata un'informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati per consultazione dei soci presso la sede legale e di tale deposito si deve dare menzione nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 3 (*Luogo e tempo dell'adunanza*)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno della Provincia o delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (*Pubblicità dell'avviso di convocazione*)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante *dal libro soci*, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (*Legittimazione all'intervento in assemblea*)

1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Possono assistere ed intervenire all'assemblea il direttore, i preposti alle succursali e alle sedi distaccate, nonché i rappresentanti delle Federazioni Regionale ed Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane.

2. Allo svolgimento dei lavori possono altresì assistere anche altre persone, diverse dai soci, purché regolarmente invitate dal consiglio di amministrazione.

3. Le persone diverse dai soci possono intervenire nella discussione solo nei casi previsti dal presente regolamento.

4. Delle persone diverse dai soci non si tiene, tuttavia, conto ai fini del *quorum* costitutivo né può essere loro attribuito alcun diritto di voto.

5. Salvo diversa decisione del presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 6 (*Verifica dei poteri*)

1. All'ingresso della sala che ospita i lavori assembleari opera un ufficio composto da dipendenti della Banca, ovvero, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, da personale esterno di qualificate società, al quale è affidato il compito di verificare - sotto la responsabilità del presidente dell'assemblea - che i soggetti di cui al precedente articolo 5 siano in possesso dei requisiti necessari per partecipare all'assemblea. Le operazioni di verifica hanno inizio almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. A tal uopo i soci, al momento dell'accesso in sala, devono essere identificati. Per agevolare tali operazioni e per un più celere conteggio dei voti espressi, ai soci viene consegnato un biglietto di ammissione, da cui risulti anche l'eventuale attribuzione di delega. In tale ultimo caso, gli addetti all'ufficio verifica poteri

riportano, nell'elenco dei soci intervenuti, in corrispondenza del nome del delegante, la seguente locuzione: "Delegato Signor".

3. Il controllo della regolarità formale delle deleghe consegnate dai soci – già provviste dell'autentica notarile, del presidente o di coloro che per statuto possono essere a ciò delegati, i quali a tal fine si saranno resi disponibili in date ed orari prestabiliti - spetta al presidente, che si avvale della collaborazione degli addetti all'ufficio di cui al primo comma del presente articolo.

4. La delega può essere rilasciata solo ad altro socio; tale disposizione non si applica ai soci incapaci, in rappresentanza dei quali possono intervenire i genitori esercenti la potestà sui minori, i tutori di minori e di interdetti ed i curatori di inabilitati, anche se non soci.

5. Le deleghe, a norma di legge, non possono essere conferite agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, i quali tutti possono rappresentare, però, i minori e gli incapaci per i quali esercitano la potestà e la tutela e gli enti soci di cui hanno la rappresentanza organica. Non si può, altresì conferire delega a soci diverse da persone fisiche quali, ad esempio, persone giuridiche, associazioni, società ed enti.

Articolo 7 (Presidente dell'assemblea)

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza dell'assemblea.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza dell'assemblea è assunta da chi lo sostituisce ai sensi dello statuto sociale; in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione ovvero, in mancanza anche di questi, da un socio designato dall'assemblea.

3. Il presidente è assistito dal/dai vice presidente/i, dagli amministratori, dai sindaci, dal direttore, dai dirigenti e dai quadri direttivi della Società, nonché, eventualmente, da persona, anche non socio, designata dal consiglio di amministrazione, in relazione ad ogni singola materia oggetto di trattazione.

4. Il presidente dispone di un servizio d'ordine assolto dal personale della Società – e/o di enti esterni abilitati a tale incombenza - fornito di appositi segni di riconoscimento, che, quando il presidente lo richiede, interviene per eseguirne le disposizioni.

5. Il presidente risolve ogni eventuale contestazione concernente la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della convocazione.

Articolo 8 (Apertura dei lavori)

1. Appena raggiunti i *quorum* previsti dallo statuto, il presidente comunica il numero dei presenti e il numero delle deleghe e dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso di insufficienza del numero degli intervenuti, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per l'inizio dei lavori, proclama deserta l'assemblea.

2. L'assemblea, su indicazione del presidente, designa il segretario, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo.

3. Il segretario e il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

4. L'assemblea, su indicazione del presidente, nomina altresì fra i soci presenti due o più scrutatori, e comunque in numero congruo rispetto ai soci presenti, i quali assistono il presidente nelle operazioni di voto, comprese quelle per l'elezione alle cariche sociali.

Articolo 9 (*Quorum costitutivo*)

1. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

2. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

CAPO IV – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 10 (*Illustrazione delle materie da trattare*)

1. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori e i sindaci, il direttore e i rappresentanti delle Federazioni Regionale ed Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel porre in discussione detti argomenti il presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante nell'avviso di convocazione; in caso di opposizione anche di un solo socio, decide l'assemblea.

Articolo 11 (*Discussione*)

1. Ogni socio può prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, fare osservazioni e formulare proposte. Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento su ogni materia all'ordine del giorno, salvo un ulteriore intervento (replica) di breve durata.

2. Il presidente dirige la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano regolarmente richiesta a norma del comma successivo.

3. Coloro che intendono parlare, ivi compresi i soggetti di cui al successivo articolo, devono richiederlo al presidente – secondo le modalità da questi stabilite - dopo che sia stato illustrato l'argomento posto all'ordine del giorno e fino a quando

non sia stata dichiarata chiusa la relativa discussione. Il presidente dà la parola seguendo l'ordine di prenotazione dei richiedenti.

4. Ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., gli interventi pertinenti agli argomenti all'ordine del giorno vengono verbalizzati, a richiesta degli interessati, per riassunto dal segretario dell'assemblea o dal notaio.

Art. 12 (*Durata degli interventi*)

1. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, propone all'assemblea il periodo di tempo, comunque non superiore a **dieci** minuti, a disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento, al fine di garantire che il dibattito coinvolga il maggior numero possibile di soci e che i lavori assembleari possano concludersi in un'unica riunione. La proposta si intende accolta se i soci nulla oppongano; diversamente, decide l'assemblea.

2. L'intervento di replica non può durare, di regola, più di due minuti.

3. Trascorso il periodo di tempo fissato, il presidente invita l'oratore a concludere; in caso di inottemperanza, il presidente provvede ai sensi del successivo art. 13, secondo comma, lettera a).

Articolo 13 (*Mantenimento dell'ordine*)

1. Al presidente è demandato il compito di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.

2. A questi effetti egli può togliere la parola nei casi seguenti:

- a) qualora il socio parli senza averne la facoltà o continui a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- c) nel caso il socio pronunci frasi ingiuriose o sconvenienti;
- d) nel caso di incitamento alla violenza e/o al disordine.

Articolo 14 (*Provvedimenti disciplinari*)

1. Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure, con il loro comportamento, provochino una situazione tale da non consentire il regolare funzionamento dell'assemblea, il presidente li richiama all'ordine; ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione dei soci precedentemente ammoniti.

2. Nel caso durante i lavori assembleari si verificano situazioni tali da ostacolare lo svolgimento della discussione, il presidente può disporre brevi sospensioni dell'adunanza.

Articolo 15 (*Conclusione della discussione*)

1. Il presidente e, su suo invito, gli amministratori, i sindaci, il direttore, i rappresentanti delle Federazioni Regionale e Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane ed i professionisti eventualmente designati dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 7, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi ovvero riservandosi di farlo dopo l'effettuazione di tutti gli interventi.

2. Esauriti tutti gli interventi su ciascun punto dell'ordine del giorno, comprese le repliche dei soci e le risposte (conclusioni) di cui al comma precedente, il presidente dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio può prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni della legge, dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

Articolo 16 (*Sospensione e differimento della riunione assembleare*)

1. I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in una sola riunione. Nel corso di questa il presidente, nel caso ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora.

2. Il presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 cod. civ., quando a richiederlo sia almeno un terzo dei soci presenti.

3. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, la riunione assembleare può essere prorogata dal presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso ai soci. Nella sua successiva seduta, l'assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni della riunione di cui rappresenta la prosecuzione.

4. Inoltre, l'assemblea può, con motivata deliberazione, differire, in prosieguo, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, assicurando il soddisfacimento delle esigenze di informazione ai soci e contenendo il rinvio in tempi ragionevoli ed adeguati rispetto ad ogni singola materia da trattare. Non può essere rinviata ad altra data la trattazione degli argomenti relativi:

- all'approvazione del bilancio;
- alla nomina degli amministratori in caso di cessazione di tutti i componenti dell'organo amministrativo accompagnata dall'impossibilità fisica o giuridica di costoro di continuare provvisoriamente ad esercitare le relative funzioni;
- alla nomina dei sindaci nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2401 cod. civ.

CAPO V - VOTAZIONI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17 (*Operazioni preparatorie*)

Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette in seno all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 14. I provvedimenti di cui agli artt. 13 e 14 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase della votazione.

Articolo 18 (*Votazione*)

1. Il Presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, le stesse si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

2. La votazione delle proposte di deliberazione, ivi comprese quelle concernenti lo svolgimento dei lavori assembleari e la scelta delle modalità di votazione, va effettuata per alzata di mano, con controprova. Il presidente, con il consenso dell'assemblea, può individuare, in luogo della votazione per alzata di mano, altra modalità di voto palese (alzata e seduta; trasferimento nell'aula; appello nominale; utilizzo di strumenti elettronici e similari; ecc.).

3. Il presidente stabilisce le modalità di rilevazione e di computo dei voti, tenendo conto che dal verbale assembleare deve risultare, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ., eventualmente anche attraverso il richiamo ad allegati a detto verbale, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. In caso di votazione palese, risultando manifesta la sproporzione tra le diverse espressioni di volontà, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

SEZIONE SECONDA – NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 19 (*Proposta del Consiglio di amministrazione e candidature*)

1. In occasione della nomina o integrazione degli organi sociali, il consiglio di amministrazione indica all'assemblea i nominativi delle persone che propone alle rispettive cariche.

2. Peraltro, in occasione del rinnovo completo di uno o di tutti gli organi sociali, qualsiasi socio, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 21, può avanzare la propria candidatura alla carica di amministratore o sindaco, nel termine e secondo le modalità di cui all'articolo 22 che segue.

3. Ciascun soggetto può concorrere per un solo organo e per una sola carica.

Articolo 20 (*cariche da eleggere*)

1. Le cariche per le quali l'Assemblea è chiamata a deliberare sono:

- A) Il Presidente
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Collegio Sindacale;
- D) Il Collegio dei Probiviri.

2. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dal Presidente e da 8 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci;

3. L'Assemblea ordinaria nomina, ogni triennio, tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, tre Sindaci Effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci Supplenti;

4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci. Il Presidente è designato dalla Federazione locale e gli altri quattro componenti sono nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, dello Statuto Sociale.

Articolo 21 (*Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali*)

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 3 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, intese quali società finanziarie, bancarie e assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in società di dimensioni definite ai fini della presente disciplina come rilevanti. Vanno escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia, in società finanziarie di sviluppo regionale, ad esclusione ovviamente di altre BCC.

2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 5 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, così come individuate nel comma che precede.

3. Per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.

4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai commi precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie e assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di rilevanti dimensioni quelle che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. Gli incarichi ricoperti in più società appartenenti allo stesso gruppo sono considerati, ai fini del presente articolo, quale unico incarico. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di ciò con

adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.

5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie per assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o di sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.

7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente articolo da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio. In presenza di situazioni particolari (oggettive caratteristiche professionali e/o di esperienza dell'interessato; ecc.) potrà essere consentito – in deroga al successivo art. 32, comma 2 - il superamento dei predetti limiti da parte dell'assemblea quando la stessa ritenga che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della Banca.

8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società, così come individuate nei commi precedenti.

9. La presente disciplina si applica agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Articolo 22 *(Requisiti per candidarsi o essere proposto come amministratore)*

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.

2. In ogni caso gli amministratori eletti, durante l'esercizio dell'incarico, devono frequentare almeno 3 corsi di formazione e/o aggiornamento sulla cooperazione e sulle norme bancarie vigenti e darne notizia all'assemblea dei soci nella Relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al Bilancio d'esercizio annuale.

Articolo 23 *(Presentazione delle candidature)*

1. Al fine di predisporre la stampa delle schede, le candidature di cui al secondo comma del precedente art. 19, presentate mediante appositi moduli predisposti dalla banca e consegnati personalmente o trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire presso la sede legale entro il decimo giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad effettuare la nomina alle cariche sociali.

2. Il diritto all'elettorato passivo può essere esercitato anche singolarmente da ciascun socio che potrà proporre la specifica candidatura per la carica prescelta. Le liste e le singole candidature dovranno comunque essere presentate nei modi e nei termini di cui al precedente comma 1.

3. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;

b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di nomina;

c) l'impegno, in caso di nomina, di adempiere i doveri derivanti dalla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;

d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di nomina, di adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui all'art. 22 comma 2;

e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

4. I soci che intendono formare una lista di candidati per il consiglio di amministrazione e/o per il collegio sindacale devono racchiudere in un unico documento le proprie richieste, riportando nello stesso l'elenco dei nominativi - con l'indicazione della carica per la quale dichiarano di candidarsi - nel numero massimo previsto dallo statuto.

5. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

Articolo 24 *(Pubblicazione dei nominativi)*

1. L'elenco dei nominativi proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli candidatisi è a disposizione nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e su indicazione del Consiglio Di Amministrazione può essere pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet.

2. L'elenco dei Soci legittimati ad intervenire all'assemblea è consultabile presso la sede legale della banca.

Articolo 25 *(Votazione per scrutinio segreto e schede)*

1. Ove la votazione riguardante le cariche sociali avvenga mediante scrutinio segreto, il presidente - col consenso, anche tacito, dell'assemblea - stabilisce la durata di apertura del seggio assicurando l'esercizio del diritto di voto da parte dei presenti in sala al momento dell'orario stabilito per la chiusura.

2. Le schede da utilizzare per la nomina alle cariche sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Banca secondo le esigenze del caso.

3. Le schede, recanti la firma, per autentica, di almeno uno scrutatore, vengono consegnate, in numero pari ai voti da ognuno esprimibili, agli aventi diritto, previa verifica ed esibizione del biglietto di ammissione rilasciato ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

4. Dopo l'espressione del voto, le schede vengono deposte nell'urna posta sul tavolo della presidenza.

Articolo 26 (Contenuto delle schede)

1. Le schede per la nomina delle cariche sociali riportano a stampa, sotto l'indicazione della carica, il nominativo o i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione e di quelli – come i precedenti raggruppati per lista di orientamento, secondo l'ordine stabilito dai richiedenti all'atto della presentazione della candidatura, o, in mancanza di lista, singolarmente considerati - candidatisi entro il termine di cui al precedente articolo 23. In caso di omonimia deve essere riportata anche la data di nascita del candidato.

2. Ciascuna scheda per la nomina alle cariche sociali è composta da due o più parti distinte fra loro. A partire dalla parte sinistra della scheda vanno indicate, a stampa, le liste presentate in ordine di arrivo, con l'indicazione dei nominativi dei candidati a tutte le cariche, così come previsto al precedente art.20.

3. Indipendentemente dal contenuto delle schede di cui ai comma precedenti, il socio in sede di votazione può liberamente scegliere soggetti anche non indicati nelle schede, sempre che gli stessi siano in possesso dei necessari requisiti. In relazione a ciò, in corrispondenza dell'indicazione di ogni carica da ricoprire, devono essere stampate tante righe quanti sono, nel massimo, le cariche e i componenti dell'organo da nominare, sulle quali il socio può indicare nominativi diversi da quelli prestampati. In calce alla scheda va riportata la seguente avvertenza: *“I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome e il nome delle persone per cui intendono esprimere la preferenza negli appositi spazi in bianco”*.

Articolo 27 (Modalità di votazione)

1. Il voto per l'elezione alle cariche sociali mediante scheda deve essere espresso nei seguenti modi:

a) scelta di tutti i nominativi prestampati con apposizione di una crocetta sull'apposito spazio in bianco in alto della scheda; con l'apposizione di detta crocetta il voto si intende per tutti i componenti indicati nella colonna scelta (c.d. “voto di lista”).

b) scelta di uno o più nominativi prestampati relativi a singole candidature: apposizione di una crocetta nell'apposito quadratino corrispondente al nominativo o ai nominativi prescelti;

c) scelta di uno o più nominativi non indicati a stampa: indicazione completa del nome e cognome sull'apposito spazio destro della scheda, con specificazione, in caso di omonimia, della data di nascita.

2. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

3. Le predette modalità non sono alternative, per cui il socio può esprimersi anche per una parte di nominativi prestampati e per una parte di nominativi non indicati sulla scheda.

Articolo 28 (*Accorgimenti logistici*)

1. Per assicurare la riservatezza delle votazioni a mezzo di schede segrete, nei locali in cui si tiene l'assemblea viene messo a disposizione un numero di cabine adeguato alle necessità. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 29 (*Validità del voto*)

1. In caso di scrutinio segreto i voti sono nulli allorché le schede contengano segni, scritte o quant'altro possa rendere riconoscibile il socio elettore.

2. E' nullo il voto riferito ad uno o più nominativi ove l'indicazione dei medesimi produca incertezza in relazione alla loro identità ovvero quando le schede contengano un numero di nominativi votati superiore al numero di soggetti da eleggere.

3. Sono da considerare schede bianche quelle sulle quali non sia stata apposta alcuna crocetta o altro segno grafico né vi sia stata l'indicazione specifica di alcun nominativo.

4. In deroga all'art. 27, primo comma, lett. c), del presente regolamento, è valida la scheda contenente l'indicazione del solo cognome del socio da nominare nel caso in cui non sussistano fra i Soci omonimie relativamente a tale cognome ovvero, pur sussistendo omonimie, il nominativo votato rientra tra quelli che hanno avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 19, secondo comma.

Articolo 30 (*Votazione palese*)

1. L'assemblea, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare che anche l'elezione alle cariche sociali avvenga per alzata di mano o altra modalità di voto palese, ai sensi del precedente art. 18, secondo comma; la relativa proposta deve essere formulata prima che il presidente inviti l'assemblea a votare per scrutinio segreto.

2. Ove l'assemblea deliberi che l'elezione alle cariche sociali sia effettuata per alzata di mano o altra forma di votazione palese diversa dall'utilizzo di schede, i soci possono esprimere il voto solo per coloro che sono proposti dal consiglio di amministrazione, che hanno avanzato la candidatura ai sensi dell'art. 19, secondo comma.

3. Ogni socio può votare a favore di un numero di soggetti non superiore al numero di componenti dell'organo o delle cariche da eleggere.

4. Se concorrono solo i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione, il presidente, se l'assemblea nulla oppone, può porre contestualmente in votazione, per ogni organo o carica da eleggere, l'intero gruppo di nominativi.

Articolo 31 (*Proclamazione e accettazione*)

1. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voto risulta eletto il più anziano di età.

2. In seguito alla rilevazione e al computo dei voti, il presidente legge all'assemblea i risultati delle votazioni e proclama gli eletti.

3. Nel caso di mancata accettazione durante la seduta o nei quindici giorni successivi, se l'eletto è presente, ovvero entro quindici giorni dalla comunicazione di nomina, se l'eletto è assente, si considera nominato, in luogo del non accettante, colui che tra gli altri nominativi votati – diversi dagli eletti e ove ve ne siano - riporti il maggior numero di voti.

CAPO VI – CHIUSURA DEI LAVORI

Articolo 32 (*Chiusura dei lavori*)

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (*Modificazioni del regolamento*)

1. Il presente regolamento può essere modificato con la forma e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, se il relativo argomento è stato previamente indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. In caso di parità dei voti espressi il voto del Presidente vale il doppio.

3. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 34 (*Pubblicità del regolamento*)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 35 *(Rinvii a norme di legge e/o statutarie)*

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si intendono qui richiamate le norme di legge e di statuto riguardanti le norme dell'Assemblea della Banca.